

Progetto di Legge

intorno

alla Privativa delle Poste

---

# Progetto di Legge

## Titolo I.

### Della Privativa delle Poste.

Art. 1°

È riservata al Governo la privativa della Posta - Lettere, e della Posta - Cavalli nella conformità qui appresso stabilita.

#### Capo 1°

#### Della Posta - Lettere

2.

L'Amministrazione delle Poste è sola incaricata del trasporto delle lettere e dei pioggetti sigillati che aperti, come quasi tutti i giornali, delle Gazzette e delle altre opere periodiche nazionali ed estere, non escedente in volume le due foglie di stampa.

3.

Sono esentate dal disposto dell'articolo precedente:

- 1° Le lettere e pioggetti sigillati presentivamente sottoposti al bollo così detto in corso parlamentare.
- 2° Le lettere che una persona spedisce ad un'altra per mezzo di un affratto.
- 3° Le lettere e pioggetti diretti da un individuo al suo domicilio in uno stesso ufficio postale; e quelle che un individuo, il quale abita in un Comune, dove non hanno ufficio di posta, ritiene o fa ritenere, porta o fa portare in altro Comune, in cui esiste un uff. postale vicino vicino al luogo di sua residenza.
- 4° Le lettere aperte ed anche sigillate, trasportate dalla propria persona da viaggiatori, ed individui non compresi nella categoria di quelli, sui quali sono autorizzate le perquisizioni, a termini dell'art. 7°, che dichiarino essere per loro discorso, o di trasmissione, ovvero di affari di loro personale interesse.
- 5° Le Giornali, Gazzette e le opere periodiche, di cui all'art. 2°, trasportate, nello stesso modo e dagli stessi viaggiatori ed individui.

invece nell'arte 2.<sup>a</sup> presente le foglietti delle circolari e que-  
ste le loro carte a quanto ~~non~~ presentino il carattere d'una frode dei dritti  
postali.

6.<sup>a</sup> Le pacche, o buste delle faccie mobili, contenute foglietti,  
comparsa, ~~lettere di lettere~~, di confidenze e pacche manifritte d'Affari in genere.

7.<sup>a</sup> Le lettere in lettera, e quelle in accompagnamento di  
merce, tanto per via di terra, che di mare, non fuggellate, e non  
spagate nella forma ordinaria delle lettere.

8.<sup>a</sup> La lettera trasportata dal Capitano, o Patrono di  
un bastimento, o commessa al suo carico, e diretta al Reame man-  
datario del medesimo.

4.

Tutte le pacche provenienti dall'estero per via di terra, ad  
eccezione di quelle incaricate di missioni del Re. Governo, e dei Corrieri  
di Gaboniti, debbono, al loro ingresso nello Stato, dichiararsi al pri-  
mo ufficio di Dogana le lettere ed i pioghi, le Giornali, Gazzette,  
e altre opere periodiche contemplate nell'art. 2.<sup>a</sup>, di cui sono lette-  
ri, e debbono consegnarsi al primo ufficio di posta, e tutti quelli  
di cui alli numeri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dell'art. 3.<sup>a</sup>, cioè siano spedite al loro  
destino, oppure bollate in corso particolare, mediante pagamento  
del diritto relativo.

5.

Il Capitano, o Patrono di bastimento, se nazionale, che sia,  
i quali approvano a qualunque parte dello Stato, debbono conde-  
gnare, assieme ai giornali, gazette, e altre opere periodiche, di  
cui all'art. 2.<sup>a</sup>, tutte le lettere, e pioghi portati da essi misestimi,  
dagli uomini dell'equipaggio, o dai passeggeri, all'ufficio di Sani-  
tà locale, se vi è, ed in difetto a quello più vicino al luogo d'appro-  
do, il quale ufficio, e seguito le operazioni sanitarie, trasmette le  
dette lettere, pioghi, giornali, gazette ed altre opere periodiche  
all'ufficio di Posta locale, e tutti quelli di cui alli numeri  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dell'art. 3.<sup>a</sup>, le quali saranno restituite ai rispetti-  
vi letteri.

6.

Gli uffiziali delle poste debbono vigilare per iscoprire il  
trasporto clandestino delle lettere, e pioghi, dei giornali, gazette:

di tutte le cose contenute in essi, ed in ogni annata art. 2.<sup>o</sup>, per averne  
le relazioni reali.

Queste obbligazioni corrono pure agli agenti di Polizia, ed  
Tabellari, i quali tutti, sebbene invitati a venire agli inviti, che, a  
tale riguardo, loro fossero fatti, dagli uffiziali della Posta.

7.  
Gli uffiziali ed agenti, di cui negli articoli precedenti, sono  
autorizzati a fare insieme, e separatamente, nelle visite e perqui-  
sizioni sopra le lettere periodiche, e gli effetti trasportati, e per  
tali, non meno che sopra i letterari, mulattieri, corrieri, spedi-  
tori, barcaioli e merciai, ed a sequestrare tutti gli oggetti  
in frode del diritto di privativa della Posta.

8.

Gli Agenti della Tabella, all' oggetto di assicurarne le dire-  
zioni, possono visitare le vetture, e gli effetti trasportati dai Corrieri,  
messaggieri, ed appaltatori del trasporto dei dispacci, e sculture  
per altro le malles, valigie e sacchi di servizio postale, ed i pacchet-  
ti di lettere descritti nel Parte dell'uffi della Posta.

9.

Tutte le autorità civili e militari debbono prestarsi, nei  
limiti della rispettiva loro competenza, per far rimuovere im-  
mediatamente tutte le difficoltà, che impedissero, o ritardassero il  
corso delle lettere.

10.

Il Segreto delle Lettere è inviolabile - L'Amministrazione delle  
poste deve vegliare severamente, ad impedirne non venga da chicchessia  
presa cognizione del loro contenuto.

11.

Sono escluse dalla disposizione portata dall'art. precedente:

1.<sup>o</sup> Le lettere reclamate dall'autorità giudiziaria, dipen-  
dentemente a Decreti ed Ordinanze emanate in procedimenti  
istruiti in conseguenza di reato.

2.<sup>o</sup> Quelle senza indirizzo, o con indirizzo imperfetto,  
o qualunque altra cadente in rifiuto, le quali sono aperte in  
Corriere colle dovute cautele dal Capo dell'Amministrazione,  
o dall'impiegato che è per tal fine da lui delegato.

Terza. ognuna delle dette lettere viene indicata il numero del rifiuto, che da farsi al suo esportante, il quale facendosi all' unico oggetto di conoscerne, se possibile, il mittente ed il destinatario, bene le incollare immediatamente rifuggellate, per opera sua, d'altro opporto avviso ai suddetti, il recapito, e la restituzione.

Quando, nonostante le seguenti indagini ed avvisi, non si può effettuare il detto recapito, o restituzione, le lettere vengono a suo tempo annullate, e gli oggetti preziosi e di valore, che vi si trovano acciuffati, s'intendono acquistati dall'Amministrazione, dopo trascorso il termine di anni cinque dalla data della loro impostazione, siccome lo sono perimenti gli articoli di denaro non richiamati entro lo stesso periodo di tempo.

## 12.

Le lettere e pacchi confiscati alla Posta non sono soggetti a sequestro, meno però quelli diretti a persone dichiarate in stato di fallimento.

## 13.

Gli Ufficiali delle Poste non debbono rispondere alle interpellanze sull'impostazione, ed esistenza di lettere dirette ad un tale, né rifiutare dichiarazioni qualsiasi relativa alle lettere, fuorchè per quelle assicurate.

## 14.

L'Amministrazione delle Poste deve usare la più minuta e scrupolosa cautela, acciuchè le lettere non si smarriscono, e siano recapitate a mani del vero destinatario; in ogni caso però non incombria veruna responsabilità, salvo che si tratti di lettere sottoposte alla formalità della assicurazione.

## Capo 2<sup>o</sup> Della Posta - Cavalli

### 15.

Spetta alla sola Amministrazione delle poste di stabilire nella estensione dello Stato Nazionali di Posta per il cambio immediato dei Cavalli in servizio dei viaggiatori, e per trasporto delle corrispondenze.

Essa ne affrena la raccolta ai cavalli per lei nominati alle stazioni, ed in questi stabilite - le apparenze, e la natura, e servizio nelle esigenze del servizio.

16.

Non si può, fuorché in *Stazioni di Posta*, più convenientemente viaggiatori con immediato cambio di cavalli, salvo le eccezioni prescritte dal regolamento sopra il servizio delle *Poste*.

17.

Non si può, per qualsivoglia motivo o pretesto, obbligarsi in servizio alcuna *Stazione*, senza farvi l'opportuno cambio di cavalli, tranne i casi determinati dal regolamento suddetto.

18.

I cavalli di *Posta* adetti al servizio speciale delle *Stazioni*, e così pure le scorte, gli attrezzi ed i foraggi di esse sono immuni da qualsiasi requisizione militare.

Sono intesi, in ogni tempo, dall'alloggio militare i locali esclusivamente destinati all'uso delle *Stazioni*.

19.

Non si può fare alcun sequestro, pignoramento, o atto esecutivo per qualsivoglia causa o credito, anche privilegiato, sopra i cavalli, legni, ed attrezzi, scorte foraggi, ed ogni altra cosa necessaria alla condotta delle *Stazioni*, come pure sopra le somme pagabili dall'Amministrazione alle *Stazioni di Posta* per ragione di servizio, sotto pena di nullità di qualsiasi atto, oltre alla refezione dei danni e delle spese.

20.

Le concessioni di *Vetture pubbliche* con cambio di cavalli che non si volgono a tal fine di quelle delle *Stazioni postali*, sono tenute alla retribuzione in favore delle *Stazioni di Posta* di 30. Centesimi per *chilometro*, e 3. Centesimi per *Kilometro*, e per ciascun cavallo attaccato ai loro legni.

Tale retribuzione è pure dovuta dalle concessioni prescritte;

1.<sup>o</sup> Quando non pervengono alle *Stazioni postali*, ma hanno origine, e passano in una *Città* o luogo, ove esiste una *Stazione di Posta*, per la *totalità* della distanza, che il *Veicolo* è obbligato di servir fuori delle *Strade postali*, in continuazione di viaggio in *Poste*.

20. Quando partono, e transitano per una Città o luogo, ove esiste una Stazione, e che da indi passano una strada postale, e di cui Stazioni non trovansi ancora montate, e per la intera distanza, che ha da fra la medesima e l'altra non montata immediatamente alla qua-

21.

La Stessa retribuzione per le dette vetture pubbliche, con cambio di Cavalli non fatti alle Stazioni, e per dovuta per le varie loro corse giornaliere, ed in ragione del numero di esse, come pure per tutti i legni messi in corso alla Stessa destinazione, e prima, e contemporaneamente, e dopo la partenza della vettura considerata come principale, ed in giudizio della medesima.

22.

È parimenti dovuta la stessa retribuzione ai Maestri di Posta dagli Impresarii di simili vetture pubbliche, con cambio di cavalli estranei alle Stazioni, sia per quelle provenienti dall'Estero e precedenti nell'Interno del Regno, come per quelle che dall'Interno sono dirette all'Estero.

23.

Li vetturali esteri non domiciliati nel Regno, e quelli sudditi dello Stato, ma tenenti abituale domicilio all'Estero, i quali viaggiano nel Regno con legni proprii, e spettanti a li viaggiatori, vanno soggetti al pagamento della retribuzione, di cui all'art. 20., per ciascun cavallo o mulo, non esclusi quelli di semplice rinforzo, e per ogni miriametro o Kilometro, a tutte le Stazioni lungo la strada percorsa. Resta il debito della retribuzione quando i dette vetturali sono senza viaggio.

24.

Per la garanzia dei diritti dovuti ai Maestri di Posta, ogni Impresario di vettura pubblica, di nazionale, che estero, è obbligato di far la propria dichiarazione di domicilio in uno dei luoghi detti sulla linea stradale dovesse percorsa.

25.

Li Vetturali, cocchieri, Carrettieri, e qualunque altro

sono simili a ieri immediatamente al passaggio libero ai Corrieri  
e ai viaggiatori in *Posta* lungo le città, i passi e le strade, e  
specialmente alle porte, ponti e barriere.

26.

Le distanze postali sono stabilite a. *Kilometris* e *Kilo-*  
*metris*, a norma del *Re. Decreto* del 11. *Settembre* 1848.

Qualunque distanza sia 500. o 1000. metri è calcolata per un  
*Kilometro*; quella al di sotto di 500. metri non è computata.

27.

Si dicono di passaggio dei ponti, porti, barriere e barche,  
— *dominico* dei viaggiatori, sia per le loro persone, come per le  
cavalle ed i legni. — — —

— *Si* esente ogni pagamento di tali diritti, per le loro perso-  
ne, i *Maestri* di *Posta*, ed i postiglioni in servizio, non che  
per le cavalle e legni, allorchando sono di ritorno alle stazioni  
trovanti in viaggio per servizio ordinato dall'Amministrazione.

La *esenzione* convenuta si estende altresì alle perso-  
ne dei viaggiatori ed agli oggetti e mezzi di trasporto sul-  
li servizi dei *Corrieri* del *Re* e dei *Corrieri* di *Re*, *Reale*,  
non meno che alle *messaggieri*, ed alle *vetture* *corriere* stabi-  
te dall'Amministrazione per il trasporto dei *Dispacci*, *limi-*  
*tatamente* cioè, quanto alle *messaggieri* e *vetture* *corriere*  
*private*, alla *moda* del *contattare*, al *legno* e ad un  
*Caravalle*.

## Titolo II.

### Delle infrazioni alla Privativa delle Poste

#### Capo I. delle Pene

28.

Qualunque trasporto di lettere o pieghe, non che di giu-  
rali, *Garzette*, ed altre *opere* *periodiche* in frode della *privativa*  
alle *Poste* è *espresso* *provisto* con *pene* *pecuniarie*, ed in  
certi casi, anche con quella del *carcere*, a tenore degli *arti-*  
*coli*.





È illecito in questa incorrenza, quando le responsabilità designate negli articoli 24. e 25. non si compiano alle formalità ivi rispettivamente prescritte.

L'intencion ~~è~~ questa formalità, quanto alle giurisdizioni provenienti dall'Estero, quando abbiano ottenuto l'ufficio di Dogana, o di Costa ivi designate; e quanto ai Capitani o Patroni di bastimenti, quando non abbiano consegnato le lettere all'uffi di Sanità nel termine prescritto dai regolamenti Sanitarii, ma fare la prima dichiarazione ivi.

## 35.

È vietato temeramente dalle pene stabilite negli articoli 28. 29. 30. e 31. precedenti, l'imputato è tenuto al pagamento dei dritti dovuti sulle lettere e pioggetti, giornali, gazette e altre opere periodiche trasportate in frode.

## 36.

Incorrenza sulla multa di secondo grado, congiuntamente alla pena del carcere di terzo grado, a norma del succitato art. 62. del Codice Penale, chi, ~~non avendo~~ il Dritto, apre le malle, valigie, sacchi, e pacchetti di lettere consegnate agli agenti dell'Amministrazione delle Poste.

## 37.

L'imputato colle Poste, che, tranne i casi prescritti dall'art. 11. apre o lo sia - aprire qualche lettera o pioggetto consegnato alla posta, incorre sulla multa di terzo grado, la quale è aumentata di un grado, se la lettera, o pioggetto fu suppresso; se in ambedue i casi è destituito dal suo impiego.

## 38.

È punito colla pena dell'arrestazione, chiunque fa falsificare i Franco-bolli, ovvero fabbrica ~~per~~ ~~se~~ ~~stessi~~ ~~strumenti~~ ~~alla~~ ~~loro~~ ~~falsificazione~~, o fa scintamente uso di bolli Franco-bolli falsificati.

È punito colla pena del carcere, chi scintamente ritira su in casa o altrove, Franco-bolli, come sopra falsificati, o le macchine destinate alla loro fabbricazione.

39.

È punito con multa estensibile a Lire 500. chi fa uso di Franco-borli, tegillini, e quali s'usano già serviti per la tazzazione di altre lettere.

40.

Le giornali, gazetle e altre opere periodiche, le quali vengono riconosciute contenute, ed in foglio a parte, ovvero sul loro margine, qualche scritto a mano, sono considerate quali lettere, e puniti col doppio della tassa stabilita per le medesime, come lo sono per le lettere e pieghi abusivamente spediti col favore dell'alleui franchigia.

41.

Il furto di denari, ed oggetti rimessi agli uffici di Posta è punito come quello delle cose spettanti all'amministrazione stessa.

42.

Coloro, i quali a talora impiegati, staffette, viaggiatori, pedoni, le vetture-corriere, e le vetture pubbliche incaricate del servizio delle corrispondenze della Posta, per togliersi loro le lettere, ed i dispacci, ovvero anche solo alcuni di essi, sono puniti colle pene stabilite dall'art. 644. del Codice Penale.

43.

L'infrazione alle disposizioni dell'art. 16. è punita colla multa di primo grado, senza pregiudizio della indennizzazione dovuta agli Staffette di Posta-fraudati.

44.

Per le infrazioni all'art. 17 i viaggiatori in Posta debbono risarcire i titolari delle Stazioni infrattate, ed i postiglioni sono immediatamente licenziati dal servizio.

45.

È punito con ammenda da Lire 15. a 30. chiunque, a meno dell'età di 25. non lascia libero il passaggio alle Corriere e ai viaggiatori in Posta, senza pregiudizio della maggiore pena stabilita nel Codice Penale, ove la trasgressione fosse accompagnata da ingiurie o violenze.

di compensazioni di vettura pubbliche nazionali, non meno che gli Agenti di vettura pubbliche e i vetturali esteri, di cui agli art. 20. 22. e 23. i quali oltre passano le Stazioni senza pagamento della retituzione ivi stabilita a favore dei Maestri di posta, inoltre, no nell'ammenda di terzo grado, oltre ai dritti e conti alle Maestri di Posta stessi

47

Per tutti gli altri reati commessi a pregiudizio dell'Amministrazione delle Poste non contemplati specialmente dalla presente legge, si osserverà quanto è disposta dal Codice Penale.

## Capo 2<sup>o</sup> Delle Oblazioni

48.

Il reato punito dalla presente legge con semplice pena pecuniaria possono estinguersi, mediante pagamento di una somma a titolo di oblazione, purchè l'imputato non sia recidivo

L'oblazione debbe aver luogo prima che la sentenza sia passata in Giudicato.

49

L'oblazione deve essere fatta, mediante contemporaneo deposito della somma offerta alla Segreteria del Giudice di Mandamento, nel cui distretto seguì il reato; qualora però, all'epoca dell'oblazione, la causa già si trovi avanti il Tribunale o Magistrate, la detta oblazione, e contemporaneo deposito debbono essere fatti alle rispettive Segreterie.

Il Segretario trasmette la stessa oblazione, col deposito, e gli atti relativi all'Uff. di Poste locale, e dà all'oblatore, se lo richiede, copia dell'atto di oblazione

50.

L'accettazione dell'obbligazione, per le reali pignori, non avvenuta, dà luogo alla impignazione delle cose Superiori in grado nella Provincia, e perciò il visto dell'Avvocato Fiscale sopra le reali pignori non annulla l'accettazione, viene fatta dal capo dell'Amministrazione per cui il visto dell'Avvocato Fiscale, e dell'Avvocato Fiscale, sono stati rispettivamente, secondo che la causa sarà restata avanti il Tribunale di prima cognizione, o avanti il Magistrato d'appello.

51.

Nelle obbligazioni non si intendono mai compresi lo Spedale, i poveri, i mendicanti, i diritti di Portata per le lettere e fogli, giornali, gazzette, e altre opere periodiche postate in favore.

52.

L'obbligazione sospende il corso del procedimento, che si prosegue sul caso di non accettazione.

### Capo 3<sup>to</sup> Disposizioni relative alle Opere, e alle Oblazioni

53.

Le pene pecuniarie stabilite dal capo 1<sup>o</sup> sono rispettivamente aumentate d'un grado, quando si tratta di recidivi.

54.

Sono considerati recidivi gli imputati, che, dopo essere stati condannati con sentenza divenuta non appellabile, e dopo di aver trapiantato in via di obbligazione, commettono un nuovo reato contemplato dalla presente legge.

55.

I proprietari di vetture pubbliche, i vetturali, mulattieri, conducenti, pavoni, barcaioli e mercanti, sono tenuti civilmente per le pene pecuniarie incoste dai loro commessi, agenti, postieri e vettoriali.

56.

La metà delle multe ammesse di obbligazione per parte del provento dell'Amministrazione delle poste, e l'altra metà deve essere data a quelli che hanno accertato il reato; se rispondono una o più denunciatrici, la porzione degli accertanti è fidejussoria.

per metà fra essi, e la suddetta.

## Capo 4.<sup>to</sup> Della giurisdizione e del Procedimento

57.

Non si giurisdizione ordinaria tutte le cause, nelle quali l'Amministrazione dello Stato ha interesse, sia essa abbiano per oggetto una questione su un fatto certo, e siano la conseguenza d'un fatto.

58.

Contro gli Ufficiali dello Stato, e gli Agenti di Polizia e di Polizia Urbana, e norma dell'art. 8, seppure qualche reato in pregiudizio dell'Amministrazione dello Stato, sebbene, per hoc, certamente del ministero, stender apposite verbalità, in conformità dell'art. 46. del Codice di Procedura Criminale, e farne la trasmissione all'autorità giudiziaria, nei termini e modi spiegati all'art. 49. dello stesso Codice.

59.

Nell'istruttoria di tutte le predette cause, si osservano le disposizioni portate dalle seguenti leggi generali.

## Titolo III. Disposizioni generali

60.

Qualora venga dal Governo concesso a Società-private lo stabilimento, nell'interno del Regno, di comunicazioni per mezzo di Strade ferrate, sarà conosciuta e determinata il modo, col quale l'Amministrazione dello Stato possa valersene per trasporto dei viaggiatori, delle corrispondenze, e degli altri oggetti alla medesima officina.

61.

Sarà provveduto con Regie Licenze alla parte esecutiva delle disposizioni contenute nella presente legge, alla fissazione del prezzo dei Cavalieri, e del sale di legno, della mercanzia nel

partigiani, non meno che alle varie parti del servizio della d'istat-  
tutto, e della d'istat-cavalli.

62.

Questa legge ricevera il suo effetto, a far tempo dal  
1<sup>o</sup> del Gennaio 1851.

E alla volta istessa s'intenderanno abrogati tutti li proce-  
dimenti anteriori relativi alle materie contemplate nella  
medesima.

---

.A.

Il Ministero del Regio Istituto di Studi e Lettere  
di Roma  
Il Ministro

Signori Deputati

Vi avete adottato una nuova tariffa postale fondata sui principi economici prevalsi oggi in quasi tutte le nazioni Europee.

La legge che oggi ha l'onore di essere sottanata dalla Commissione senza compirvi nell'ordine legislativo la riforma della Posta da voi tutti desiderata, e dal Ministero intrapresa nella relazione che vi è annessa è una ragione delle diverse disposizioni in essa contenute, e si pongono quegli schiarimenti che la giustizia dell'argomento richiede. Io mi contenterò pertanto in brevi anni per dichiarare lo spirito che la informa.

La privativa delle lettere che assistono il Governo, riposa sull'alta importanza e sulla gelosa regolarità voluta da un tale servizio; la disordinata concorrenza potrebbe loro ombra, confusione, pericolo ed inconveniente, per cui la sicurezza delle comunicazioni, e l'armonia del civile commercio andrebbero gravemente turbate. Perchè il sistema che le Nazioni più liberali e più innanzi nei progressi sociali per avere cod. privilegio, non tanto come trovato speciale, ma ben figurati tutela dei comuni interessi.

In due parti si divide la presente legge, l'una riguarda la privativa stessa, ed determina l'indole, e ne fissar i limiti; l'altra stabilisce il sistema penale contro le infrazioni alla legge.

La privativa della Posta letteraria attribuisce all'Amministrazione della Posta il monopolio esclusivo delle lettere, di cui pinguis affare.



scrittura, in alcune altre usate in altre parti di Italia, univale di lettere non esistenti in due fogli di stampa. Anche in alcune usate per tal via a dispetto del diritto del trappole delle corrispondenze esatte, opportuno di rimettere alquanto nella perfetta rigidità. Così, se da un lato impone un più tenace essere il diritto di portare lettere a coloro che per la loro professione di legge possono farne fraudolento mercato; lascia per altra parte ai privati, entro certi limiti e sotto certe condizioni, la facoltà di procurare il recapito delle proprie quantunque sigillate.

L'inviolabilità del segreto delle lettere è solennemente proclamata in questa legge. Conferma erronee asserzioni, si presta fede ai volgari rumori e si lasciano facili induzioni dozzinate, e non provate, o malamente interpretate contro l'osservanza di questo sacro dovere del Governo. Sapersi, il Ministero dichiara altamente al vostro rispetto, che né il Governo, né l'Ispezione Generale delle Poste vi hanno mancato, né mai vi mancheranno.

Le lettere reclamati dai Tribunali e quelle rifiutate loro da due sole eccezioni al prescritto generale. Di queste cautele ne sia stato circondato l'esercizio, voi lo scorgete esaminando i relativi articoli.

La privativa delle Poste Governative è il diritto del Governo di stabilire, sopprimere, variare le stazioni di posta, e di commetterne la condotta ad agenti da lui nominati. Dove non si contesti la necessità dell'esistenza delle stazioni postali, non è concesso che la privativa riservata al Governo non è in monopolio, né a funzione, tutta liberazione dei cittadini. Gli speculatori troppo facilmente si potrebbero

contenzioso civile, l'assicurarsi di opportuni aiuti, e l'aver  
veramente si usufruttuerebbero i bisogni di viaggiatori.  
Tue utili innovazioni si sono tuttavia intralciate. La  
circolazione di 25 Centesimi per Cavallo e per posta portata  
dai seguenti regolamenti si ridusse a soli 24 centesimi togliendo  
le frazioni che la tariffa in vigore. Dobbes nel calcolo delle  
distanze in ragione metrica, si favorisca in qualsiasi  
modo la pubblica industria. 2<sup>o</sup> Si aboliscono ed intorcia-  
no abilitate con qualsiasi regolamento, l. formale ed bolle-  
tone, il presettamento ed il diritto di postazione; per ogni  
queste contrarie alle norme dell'attuale nostro Diritto pub-  
blico.

Passando a discussione del sistema postale, le multe  
penali furono ordinate secondo il Codice, con qualche  
variazione suggerita dalla natura della legge postale  
stessa, maggiore dovendo essere la pena dove più agevole  
diventa la frode, e severissima quando colpisce la persona  
che tradisce la confidenza del Governo in essa riposta. In  
particolare modo si avverte alla falsificazione dei Brano  
bolle il cui uso prende nuovo per noi, non fu per ora  
contemplato dalle reglanti leggi.

Un punto per le infrazioni della privativa della Posta  
Cavalli, sono le attuali, modificate pure giusta i prin-  
cipi generali del Codice Penale. Si confermo inoltre la con-  
giunzione delle abbozzioni qual mezzo di diminuir o troncare  
il numero dei proscritti.

Divide sentenze corrono intorne alla giurisdizione e prosci-  
na. delle cause dipendenti dal servizio della posta. Uguando

il progetto del 1847 non si è fatto 27 settembre 1857 ai Consigli d'Intendenza non appartiene la cognizione; ma consueveremo gli inconvenienti che ne risulterebbero, e per la natura delle pene che riacquierebbe luogo all'appello, e per lo speso di viaggio superiori quasi sempre all'equità dell'ammenda, si proponeva piuttosto l'abito vostro di togliere le gravanze, le incompatibilità e i dubbii riconosciuti nelle anteriori legislazioni, il Ministero vorrebbe bene di venire all'opinione di coloro che vogliono tali cause devolute alla giurisdizione ordinaria.

Lunghe studiose ed attente indagini sui metodi adottati negli altri paesi, hanno presieduto alla redazione di questa legge.

Voi la esaminerete colla consueta intelligente vostra sollecitudine per le utili e savi riforme, e il Ministero non dubita che essa troverà appoggio di voi favorevole accoglienza.

Rapporto della Commissione  
per il Riordinamento delle Poste,  
intorno ad un Progetto di legge  
sulla Privativa delle medesime.

---

Illustrissimo Signor Ministro,

Compiutosi appena per parte di questa Commissione, all'invio a V. S. Illm<sup>a</sup> del progetto di legge sopra la nuova Tariffa postale, passò la medesima ad occuparsi attivamente di quello concernente la Privativa dell'Amministrazione delle R. Poste, onde abilitarla a sottometterlo al voto del Parlamento, o contemporaneamente al primo, o non molto dopo la presentazione di esso.

Ora il menzionato progetto di legge sulla Privativa, stato discusso, ed approvato da questa Commissione medesima nella tornata del 21 scorso agosto, trovandosi condotto a termine, mi reco a primum officio, e ad alle onore di recapitarvielo qui annesso.

Sarò anzitutto notare a V. S. Illm<sup>a</sup> che, a base di esso, vennero fatte servir quelli, fra le disposizioni contemplate nei Regii Decreti, e relativi Regolamenti organici degli anni 1818, e 1836, che si riconobbero di natura a dover essere sostanzialmente conservate, e che, circa le altre, vennero introdotte le modificazioni, innovazioni e cambiamenti comandati dalla nuova condizione dei tempi, i quali verranno qui appresi alla S. V. Illm<sup>a</sup> mano mano accitati nello stesso tempo che sarà successivamente, e paritamento svolto il compimento del summentovato progetto di legge sulla privativa delle Poste.

**Privativa**  
**Posta. Eccl<sup>ca</sup>**  
(Art. 1.º del progetto)

Conservatosi, per motivi di alta convenienza, che viene certamente utile lo svolgere qui alla S. V. Illm<sup>a</sup>, il diritto esclusivo al Governo, e per esso all'Amministrazione delle Poste, di eseguire il trasporto delle lettere e pieghe, tanto sigillate che aperte, la Commissione ha giudicato a unanimità di voti conveniente, che il medesimo abbia inoltre ad estendersi

formalmente a quelle dei Giornali, Gazzette ed altre opere periodiche, di notizie che estere, non eccedenti però in volume di 2 fogli a stampa, e di cui l'art. 1.º dell'art. 1.º del 1836, che fu approvato implicitamente la privativa del trasporto dei giornali esteri da quella delle associazioni ai medesimi, colle stesse rese obbligatorie, (non accennando ai giornali italiani) quale privativa fu poi incidentemente menata dall'art. 1.º dell'annoverato Regolamento; e ad esso riflette, che sembra giusto venga al medesimo procurato all'Erario un compenso ai sacrificii che saranno per alcun tempo la conseguenza dell'introduzione della nuova Tariffa; che in vari paesi esteri, già cui prima (la Francia) sussiste la privativa riguardo a simili oggetti; che infine non tiene se è l'inconveniente derivante dal libero invio di essi per canali estranei alle Poste, quello cioè, che le notizie arrivano per mezzo dei fogli spediti colle vetture pubbliche, e diversamente, in una data città o luogo ad una porzione del pubblico, prima che giungano all'altra, ed al Governo stesso.

Per contro alla Commissione parve opportuno, per un principio di libertà, tanto naturale in siffatta materia, e sotto l'impero del regime, da cui è ora felicemente governato il nostro Paese, di introdurre tacitamente nella referita legge l'abolizione del diritto esclusivo riservato alle Poste per quelli non eccedenti in volume di quattro fogli di stampa; lasciando così che sia facoltativo al pubblico di incontrarlo per quei mezzi, che crederà di maggior suo comodo ed interesse, salvo però avvalersi, a tal fine, come in addietro, se fia per riputarlo più conveniente, dell'intermediario dell'Amministrazione.

(Art. 3.)

Relativamente alla Privativa pel trasporto delle lettere e giornali, di cui sopra, si sono per altro mantenute alcune indispensabili eccezioni, le quali trovansi accennate sul mentovato progetto. Le persuasa la Commissione, essere ora il caso di largheggiare un tal poco al riguardo, lascia al pubblico qualche maggior latitudine che in passato, nella considerazione che sia consentaneo alli principii, che informano le attuali nostre istituzioni; e permettere, che secondo certe condizioni e limiti, e quali siano bastanti a prevenire li abusi, li particolari non siano posti assolutamente nella impossibilità di operare essi stessi, o per il canale di qualche interposta persona il ricapito di alcune date lettere; ma ha tuttavia stabilito, che, prima di tutte, siano esclusi i piogghi, e che quanto a quelle recate dai viaggi individui, compresi nella categoria di quelli soggetti a perquisizioni.

per parte degli Agenti del Governo, si debbano tenere datti steps sulla propria persona, mettendoci poi il compromesso all' adottato sistema di facilitazione delle stabilire, che costiffatte lettere, le quali, (oltre al disposto dai Regii editti sovra citati, si velttero aperte, possano aver corso <sup>anche</sup> suggellate, per il motivo che senza tale condizione, non avrebbe, (legalmente parlando), luogo per delli privati mezzi l' invio di lettere, a comodità del pubblico, e sarebbe per tal modo ridotto a quelle di semplice commendatizia, e simili.

In ampliazione pertanto delle facilità sancite dalli attuali ordinamenti, si è risolto dalla Commissione, che, sia le eccezioni precedenti, siano molte comprese le lettere spedite per mezzo di espreso da una persona ad un'altra, senza che siano sottoposte al bollo in corso particolare, per la necessità di talvolta doverle spedire in fretta ad ogni ora, si di giorno che di notte; quelle che manda a far ritirare una persona, che si trovi in comune, dove non ha un uffizio di Posta, da altre nel quale esiste un tal uffizio; e le pinghe aperte sottoposte nonivibili formate di carte relative ad affari in genere; non meno che le lettere recate ai Capitani e Patroni di Bastimenti relative al viaio di ogni drette ai rannomanitarii.

Non pensa la Commissione, che le maggiori facilitazioni surriferite possano essere di conseguenza per l' Erario, vale a dire, cagionare sensibile squilibrio nei prodotti postali, primieramente, perchè limitate, esse in favore delle persone che, per propria condizione, non possono che difficilmente abusarne; in secondo luogo, perchè la sensibile riduzione della tassa delle lettere postate dalla rivisata tariffa, e gli ideati miglioramenti ai servizi delle corrispondenze suidicarsi punti dei Regii Stati, renderanno di minor vantaggio, e talvolta più onerosa la spedizione clandestina delle lettere, e ne limiteranno il trasporto a quelle di urgenza, e di un oggetto speciale interpellante il suo ritentore di recarle ogni step in persona al destinatario.

Ma, da un altro canto, la Commissione ebbe particolarmente in mira, al fine di mettere un argine alle offese, che sarebbe sicuramente risultate, se tal misura di facilità fosse stata indiscriminatamente estesa a tutti, di più esplicitamente e formalmente escludere dal facultativo trasporto, di cui si avanti, le velturali, cochiniere, barcaiuoli, merciai, ecc., individui tutti soggetti a perquisizioni, siccome quelli che, in ragione della periodicità e frequenza delle loro corse da un punto all' altro de Regii Stati, possono, al ben voluto trasporto di copiose corrispondenze epistolari, arrecare maggior danno all' Erario.

Oramai fu la comparsa nella espressione il voto, che le lettere nelle  
nella esteriorità del territorio del luogo, ove son nate, soffrono esse trasportate  
liberamente anche soggettate, contrariamente al civile, che si fanno  
e narrate Regie Lettere, e consentaneamente, non che, per analogia, colli  
scottate più forti, e così in avanti.

(Art. 8.)

Art. 74 non varia  
la disposizione del Reg. 1836

Venne dalla Commissione, riguardo al rispetto di quest'articolo, ritenuto  
un cambiamento di pratica nella consegna delle lettere agli uffici postali, per  
parte di quelle sanitarie, l'osservanza non che si possa smettere negli stati in  
accompagnamento il nome ed intero di esse, sostituendovi invece la prescrizione  
formale, che i Capitani e Latroni di bastimento abbiano a raccogliere  
tutte quelle, che fossero recate indistintamente dalle persone dell'equipaggio,  
e dai passeggeri, e a trasmetterle all'ufficio di sanità, nell'intendimento  
di adempere al riguardo una specie di responsabilità ai Capitani e Latroni  
predetti, e di prevenire, fino ad un certo segno, ed in un numero possibile  
di lettere portate in frode, un troppo notevole scemamento nei proventi  
postali.

(Art. 9.)

Art. 76. non variano  
la disposizione del Reg. 1836.

Con quest'articolo venne, di conformità a quanto fu più sopra av-  
vertito, fissata ben chiaramente la disposizione di doverci appoggiare a per-  
quisizioni, per parte degli agenti del Governo, che vi sono autorizzati, le  
setture periodiche, le setture, e multattive, e pecuniarie, siccome quelli  
che usano di fare in modo continuato, e su estesa scala, il trasporto clandesti-  
no dell'epistolare corrispondenza.

(Art. 10.)

Venne mantenuto con quest'articolo il diritto agli agenti Sabellari  
di fare le necessarie visite sulle vetture e gli effetti trasportati dalle Corriere,  
Mespaggeri e Appaltatori col trasporto di equipaggi; ed è venuto nel me-  
desimo a esprimere con maggior precisione il diritto di praticarle sulle  
malle, valigie, sacchi o pacchetti di lettere descritte sul foglio di via, partiti  
in accompagnamento dei medesimi.

Si eliminarono nel resto dell'art. stesso tutte le altre disposizioni ripetute  
di indole regolamentaria.

(Art. 10-11.)

Art. 77 non variano  
la disposizione del Reg. 1836.

La Commissione si è proposta col 10.° articolo, di cui contro, di stabilire  
in modo solenne il principio della inviolabilità delle corrispondenze.

Ed malgrado però il premesso principio, spesso parso alla Commis-  
sione, che non sempre infornato, ma potesse consiliarsi con qualche ec-  
cezione comandata da importanti circostanze, quali son quelle refe-  
renti all'azione della giustizia, così ha essa disposto, che col 11.° di

delle lettere sempre autorizzata la comunicazione, (indipendentemente  
da quella dei registri tulliana in vigore, e che vorrà nel paese fare oggetto  
di disposizione col nuovo Regolamento), delle lettere chiuse dalle Autorità  
giudiziarie, in seguito a Decreto o Ordinanza emanata in pro-  
cedimenti istruttori in conseguenza di reato; e ha inoltre mantenuto le  
attuali eccezioni dallo stesso principio, riferibili alle lettere mancanti  
e incrinche, e con questo imperfetto, e alle lettere in rifiuto, nell'inter-  
esse nessuno col Pubblico in generale, serbato l'obbligo all'Amministrazione  
di praticare al riguardo la più minuta, e scrupolosa cautela, nell'interesse  
della loro segretezza.

x 12

Si è fissato il termine di cinque anni, d'alcun che maggiore di  
quello portato nei regolamenti ordinamenti, per la prescrizione a favore  
dell'Amministrazione delle Poste, circa gli oggetti preziosi, e di valore rinve-  
nute nelle lettere in rifiuto, siccome pure riguardo agli articoli di Do-  
noro non reclamati in tempo utile, e cui al progetto di legge sulla  
Tariffa, (il progetto cui quale dovrà far parte di quelle dell'Admini-  
strazione), in vista della difficoltà, che s'incontra talvolta nel recapito di  
tali oggetti indirizzati a persone recatesi all'estero, o cessate defunte,  
quale il sistema seguito in Francia, ed in altri esteri paesi.

(Art. 13.)

Art. 12. non ram-  
L. 20 giugno 1876.

Col sempre maggiore intendimento di impiegare ogni mezzo atto a  
far nascere nel pubblico quella illimitata fiducia, che è necessario egli  
abbia nella moralità dell'Amministrazione delle Poste, cui è chiamato a  
confidare i suoi più preziosi segreti ed interessi, si è cercato dalla  
Commissione di stabilire ben esplicitamente nel presente articolo l'  
obbligo agli ufficiali di Poste di serbare la più scrupolosa riserva,  
in ordine alla dichiarazione dell'esistenza o non, nei propri uffici, di  
corrispondenze dirette a terze persone. Giova in proposito osservare,  
che esso articolo non accenna già ad una semplice norma regola-  
mentare, ma sancisce bensì un principio, il quale è la diretta ema-  
nazione di quello fondamentale della inviolabilità delle lettere, atteso  
che spesso volte può essere eguale, e forse maggiore la conseguenza  
della divulgazione della notizia, circa l'esistenza d'una lettera diretta  
a terza persona, di quella della propagazione dello stesso suo contenuto.

(Art. 14.)

Finalmente coll'articolo, di cui contro, si è fatta all'Admini-  
strazione delle Poste, nella stesso surriferito senso, l'obbligazione precisa di  
osservare le maggiori cautele per il più sicuro recapito delle corrispondenze



penninge a mani del vero estimatore. Il che, però, è del tutto qual es. inge-  
subilità nella medesima a loro riguardo, siccome incompatibile col progetto, di  
spia bene per metterlo al riparo, e si è quella riservata soltanto a essere  
alle lettere spicurate, mentre propriamente a esse per queste egual cosa si po-  
terla quarantore.

Sovra Cavalli

Art. 15. 16. 17. 18. 19) Essendo pur mestieri di fissare nel progetto di legge, di cui si tratta, certi  
principii, che non debbono trovar luogo nel regolamento sulla Posta cavalli  
da promulgarsi per il Decreto, la Commissione, colla data di quello del  
1844, si ha incaricato tutto quanto giudizio dover essere del dominio della  
Legge medesima.

Cogli accennati articoli non si è fatto altro, fuorchè di mantenere  
al favore di altri termini, la massima fondamentale già sancita  
dagli ordinamenti anteriori, e in specie dal regolamento preudato, del  
dritto riservato esclusivamente all'Amministrazione delle Poste di stabilire, variare,  
o sopprimere nell'estensione dei Regni Stali le stazioni, per il cambio  
immediato dei cavalli in servizio del Governo e del Pubblico, non che  
gli incrementi privilegiati a favore dei titolari delle medesime.

(20. 21.)

La Commissione fu d'avviso, che fosse conveniente di introdurre nella  
legge l'obbligo alle conceSSIONARI di vetture pubbliche, che per qualsivoglia  
causa non sono servite di cavalli delle stazioni, di corrispondere, alle titolari  
di esse, situate lungo la via, o quella percorsa, la retribuzione, di cui all'ar-  
ticolo contro riferito, il quale obbligo non è di nuova istituzione, mentre su-  
sempre mai in edetto, ed è tuttavia alle mentovate titolari corrisposta,  
ma non risulta da alcuna disposizione dei Regni Statuti, nè dalle citate,  
ed è fatto accennata all'art. 75 del regolamento sul servizio della Posta  
cavalli del 3. Aprile 1844, quanto a quelle delle vetture pubbliche  
esterne, e dall'art. 60. delle R. Lettere Patenti sul servizio delle vetture pub-  
bliche in data del 21 luglio 1835, quanto alle conceSSIONARI di quelle interne.

La retribuzione è, presentemente fissata in centesimi 25, per cavallo, e  
per posta. Ora essendo indispensabile di calcolare le distanze in ragione  
di chilometri, sarebbe equo, ed equo la medesima base, senza determinata  
in centesimi 3, 78 per ciascuno; e non che convenientemente di mettere la fra-  
zione di centesimo, la Commissione, che ha preso tale oggetto in esame  
nella sua tornata delli 3 ottobre scorso, emise il proprio voto nel senso  
favorevole alle conceSSIONARI di vetture pubbliche, ritenendo cioè la retribu-  
zione a centesimi 3, il che non corrisponde, al ragguglio di una posta che

... di 8. chilometri, a volume 24, invece di 23, e per le sue  
proprietà, per evitare il riascaldamento, presentarsi nella "comunità" di  
portarla preferibilmente a volume 4, per distribuire a volume  
e volume 32, per posta, una volta un tal, per altri 20 giorni  
della stessa "comunità", che vanno facendosi eguali più volte nelle  
molte "comunità", e segualmente, di controbilanciare in parte, con  
queste tenue aumenti uscite le per le concessioni di conseguenza  
di certe riforme relative ai privilegi delle stagioni, e tale dal  
divisato riascaldamento, per le solite dalla ragione in tempo attuale,  
e di cui verrà tenuto discorso qui appresso, le quali avranno un  
separatamente una la ripartizione di alcuni utili attualmente estratti  
dalle stagioni stesse.

Consequente in conseguenza alla massima generale, su cui è  
fondata la concessione dell'indennità predetta, e ritenuti i vari casi  
che imposti alle stagioni, sia sia quello di tenere costantemente un  
dato numero di cavalli, a fronte dell'umidità, e quello della man-  
canza dell'eventuale servizio dei viaggiatori, ha essa del, sarà  
della convenienza di sottoporre al pagamento di detta retribuzione  
quelle vetture pubbliche non percorrenti una strada postale, ma che  
partono o passano per una città o luogo, dove esiste una stazione  
di posta, nel quietissimo ed ovvio riflesso che, avendo questa l'obbligo  
di servire anche fuori delle strade postali, in continuazione di  
viaggi in posta, era quindi indispensabile di garantirle il suo  
diritto circa l'indennità, di cui si tratta, in correlazione coll'ob-  
bligo suddetto, imitandolo alla distanza medesima.

Per non pure dalla Commissione si reputa opportuno di rendere possibili della  
suddivisa retribuzione quelle vetture pubbliche partenti, e transitanti per  
una città o luogo, ove esiste una stazione, e dirette sopra una strada postale,  
le di cui stagioni non fossero montate, e per la intera distanza, che passa  
fra la medesima, e quella non montata immediatamente alligua, in vista  
appunto del diritto spettante, e in un dell'obbligo che incombe alle stagioni, e  
quali si trovano nella condizione susseguente, di servire in posta fino a destinazione  
del luogo, ove è quella, se non attivata, quanto meno stabilita.

La Commissione si è pur persuasa della necessità che, siccome le stabili  
menti di vetture pubbliche trovano del loro interesse di moltiplicare nelle giu-  
nata le corse di certuni, siano esse sottoposte alla retribuzione, di cui sopra,

in ragione del numero distinto di esse.

Visto finalmente che le vetture pubbliche medesime, nelle circostanze frequenti di forte affluenza di viaggiatori, non si limitano a mettere in corso un solo cavallo, ma ne aggiungono a questo, carrette, altri, così, ritenute che, se maggiori sono i servizi richiesti in servizio degli avvenuti, più rilevanti sono i lucri dei concessionari, e per lo stesso principio, in forza del quale è fondata l'obbligo della retribuzione imposta alla vettura principale, fu la Commissione di parere, che debba venir estesa anche ai legni messi in corso, non solo contemporaneamente alla vettura principale, ma eziandio prima e dopo della partenza di essa, purché in aggiunta e supplemento della medesima.

(N. 22. 23. 24)

Sembra pure conveniente alla Commissione di mantenere nella legge la disposizione di quest' articolo, il quale non è che lo sviluppo di quella esistente nel Regolamento in vigore sulla Posta-cavalli, e che sottometta egualmente le vetture estere o nazionali, aventi l'abitual loro dimora in straniero paese, al pagamento della anzi indicata retribuzione, quando viaggiano nei Regii Stati, salvo il caso, in cui si trovino senza viaggiatori, e di mantenere in quello del 2. § di quest' ultimo, che vi assoggetta le vetture pubbliche provenienti dall' Estero, e continuative nell' interno degli Stati medesimi, anche senza cambio di cavalli, contemplando pure il caso inverso di detti servizi, e provvedendo circa al modo, con cui possano le Poste aver garantite le lor ragioni verso li Concessionari, e l'opere: tario anzi indicati.

En ordine ai furiferi servizi di vetture pubbliche e vetture estere, occorre di osservare, che li ha tanto meno la Commissione esclusi ora dall' obbligo della indennità predetta, che una tale pratica è pure generalmente osservata in varie contrade, e segnatamente in Francia, allorché trovò aver essa la sua fondata ragione nella necessità di fornirli, per quanto possibile con questi termini, e poco moltiplicati cavalli, (ristretti d'altronde ad alcuni stradali de Regii Stati), senza servizi tendenti a scemare indirettamente gli utili delle stagioni, con qualche legittimo compenso alle medesime, li quali mancano sempre più di alimento nelle stagioni in corso, che vanno decrescendo, e minora, che li stabilimenti di vetture pubbliche si moltiplicano, e che li viaggiatori, per motivo di economia, danno la preferenza a tanti altri mezzi di trasporto esternei alle dette stagioni, senza parlare della

deviazione da questi stati di una infinità di capi, che si valgono, se  
ricarsi in paesi esteri, cui il Piemonte era in addetto la via il più  
sito più comoda e breve, dell'infinito numero di piroscafi, che solcano  
in ogni senso l' Mediterraneo.

(Art. 26)

Ad. 225. var. sum. le  
deputati del Reg. 1861.

Per uniformarsi al sistema decimale, che dovrà essere fra noi generale  
zato, e posto universalmente in uso, la Commissione stimo essere utile al  
progetto di legge il presente articolo, che si riferisce al progetto  
del B. Senato del 11. settembre 1843, con avere inoltre stabilito, che per  
lunghe distanze da 500 a 1000 metri sia calcolata per un decimetro, e in  
quella al di sotto di 500 metri non venga computata, nell'intento di evitare  
le frazioni, che riuscirebbero di servizio incerto nei calcoli ed i prezzi delle  
corsi e delle manie di postiglioni; e come perciò abbreviato, (a imitazione  
di quanto si è praticato in Francia, e altrove), il sistema delle misure  
delle distanze fra una stazione e l'altra col mezzo della Legua, la quale  
consta di miglia 3.74 circa, e di braccia 2,598, e corrisponde ad 876  
metri, ossia 3 chilometri.

(Art. 27)

Si è mantenuto dalla Commissione l'articolo relativo agli diritti di pas-  
saggio sui ponti, porti, barriere, ecc., che fa parte del Regolamento at-  
tuale, siccome essenziale, tanto rispetto all'obbligo del pagamento  
dei medesimi, per parte di certe persone, come riguardo alle esenzioni  
in favore di certe altre, salvo alcuni pochi cambiamenti nella redazione,  
che si credè di rendere più precise, e la clausola introdotta nello stesso,  
che comprende, fra le esenzioni in discorso, il segno e un cavallo  
destinati al servizio delle vetture, carriere stabilite dall'Amministrazione  
per il trasporto dei suoi viaggiatori.

Disp. del Reg. Corti Cavalli  
3. Aprile 1861,  
tutta Commissione avrebbe abilitato

Ed qui, dopo aver fatto cenno a V. S. Illma delle disposizioni contenute  
state nelle singole articoli della surriferita legge, non si omette sotto  
silenzio, che coll'opportunità, che venne dalla Commissione esaminata ciò  
che occorre intendersi nella legge medesima, in ordine alla Trivoltina con-  
cernente al servizio della Posta-cavalli, e senza pregiudizio delle ulteriori  
decisioni, che siane per essere adottate, riguardo al regolamento interno  
ad esso, che si sta tuttavia elaborando, cominciò la medesima ad emet-  
tere, quasi in via preliminare e preparatoria, alcuni suoi voti sui  
punti più vitali dello stesso servizio, che io mi laro qui apprez-  
so a riassumere per sommi capi, colla contemporanea indicazione  
dei motivi dei voti medesimi.

A. E parlando prima dell' appalto delle stazioni, mi giova riferire a N. S. Illma, che la Commissione, tutto ciò persuasa che, se ha vi un cano di servizio, il quale, per la speciale sua natura, possa meritar un trattamento eccezionale, si è ben quella in discorso; non trovò per ragioni sufficienti a sottrarre il medesimo alla regola comune a tutti gli altri, a fronte massima della moralità e giustizia del gran principio generale, già cui essa poggia; e per conseguenza confermò con apposito suo voto la vigente misura di avervi le stazioni steppe concedere al pubblico concorso. E siccome tuttavia, rilevate certe inevitabili necessità particolari alle medesime, ha la Commissione opinato, che, questa le disposizioni in vigore, si possa derogare in questa norma a riguardo di quelle stazioni, di cui sia per essere il caso, e massimo di quelle, che non diano luogo a canone passivo a carico del Pubblico Erario.

(B.) Relativamente poi alle fermate, cui si propalò se attuali regolamenti refero, e rimano soggetti le viaggiatori nelle casi, che vengano a variar la loro corsa in posta in quella di vettura, e viceversa, furono, fra le membri della Commissione, dispareri, circa al mantenere, o l'abolire questa disposizione, mentre alcuni sostenevano, che, oltre all'essere la medesima contraria alle libertà attuali, avesse per di più lo svantaggio di produrre effetti opposti a quelli avuti in mira, cioè di danneggiare le stazioni col menomarsi dei viaggi in posta; e gli altri, non ammettendo l'allegato danno, ossia la diminuzione dei viaggi in posta dipendenti dall'obbligo delle fermate nelle premessi casi, fondavano la loro argomentazione sulla imperiosa necessità di optare fra l'alternativa, o di procurare alle viaggiatori qualche maggior comodità e vantaggio, o di arrecare sempre maggior deterioramento alle stazioni medesime già abbastanza in decadenza, per il fatto del concorso di infinita altre contrarie circostanze.

La maggioranza però della Commissione si pronunciò per l'abolizione delle fermate in discorso, e per la facoltà ai viaggiatori di varare a piacimento il modo della corsa, solo soggiungendo il parere, che i cavalli non di posta, che occorressi ad impiegare in qualsiasi periodo del viaggio, debbano essere di proprietà particolare, e non di spettanza di vetturali, o altri di simile professione.

(C.) Avendo al punto dell'uso del Bollettone, debbo anzitutto dichiarare

a V. S. Illmo, che venne speso colla maggioranza dei membri della Commissione approvata, come molto si non bene conveniva, per che si è costretto di cercarlo procurare, soprattutto in certe circostanze, e di luogo, e di tempo.

Ma dagli uno sopra in sempre la ragione delle spese politiche, perche fu in parte stabilita, non meno che quella dell' interno regime dell' Annua delle Poste, per la quale venne da sopra adottata: e dagli altri, ammesso, come opportuna nei tempi scorsi siffatta misura, si cerca di rimoverla come intempestiva, molestata, ed inutile in quelli presenti.

Sta ora a vedersi se la polizia era, e ne nell' intenzione di supplire in qualche modo al difetto del bollittone, all' evenienza del caso di sua abolizione.

Alli giorni qui operarsi a V. S. Illmo, che in alcuni città principali della Provincia, ove non esiste l' uso del bollittone, la polizia si lascia con cose della Ferris de Poste, ossia l' autorizzazione ai Citolani delle stazioni di somministrare cavalli ai viaggiatori.

Non spero io in arca di dire fino a qual segno sia opportuna, o disadatta la introduzione di egual sistema fra noi, mi basta per ora lo accennare a V. S. Illmo, che la Commissione fu contraria, a maggioranza di suffragi, al mantenimento dell' uso del bollittone.

(D)

Sono qui condotte a toccare di marcia le spese di provvidenze suscitate dall' anteriori, e dal vigente regolamento a favore dei viaggiatori in posta, quella cioè del precettamento dei vetturati per la somministrazione di cavalli in servizio nei medesimi, nel caso non ne trovino di disponibili all' arrivo loro nelle stazioni.

È anche tale disposizione venne, a maggioranza di voti, dalla Commissione condannata, come non più consentanea alle ragioni dei tempi attuali; e, non ostante le considerazioni di taluno fra i suoi Membri, i quali fecero valere molti argomenti in favore del mantenimento della misura, diretti a provare la convenienza, anzi la necessità di possibilmente facilitare la più pronta esecuzione dei servizi in posta, onde renderli più esatti, e quindi, per frequenti vantaggi delle stazioni, non lasciò la maggioranza, predeffa di insistere sulla opportunità dell' abolizione di questa disposizione.

(E)

Ora mi cade in acconcio di qui trattenermi V. S. Illmo, intorno al punto relativo al diritto di prelazione a favore delle stazioni, per ottenere l' appo

governamento dei locali, che l'Assemblea Generale rinviasse invece al servizio delle municipalità, già sancito dal Regolamento in vigore.

Non si dimentichi della Commissione proclama l'importanza, che tutti tali disposizioni, quelle per garantire le importanti stabilimenti, in cui si tratta di qualunque eventualità di trovarsi, privi e di altri, e di un'organizzazione, salubrità e posizione centrale, al servizio, un viaggio di necessità costanti, e che in certi luoghi non sono tanto da lasciare libera l'alternativa nella scelta; ma tuttavia non si trascuri, propensione di manutenzione, per varie ragioni, e tutte si pesa, già con quella delle stadi attuali della nostra legislazione sul proposito, che escluda ogni privilegio di questa natura, e particolarmente l'articolo 29 dello Statuto, il quale, consacrando il principio della inviolabilità di tutte le proprietà, non ammette eccezioni al massimo, che nelle casi, in cui l'interesse pubblico legalmente accertato sia per eseguirlo. E la stessa Commissione conchiude, che nelle, sempre accettabili, quindi anche l'esperienza del papato reputa dover essere ben cura; l'Amministrazione potrà invocare il riparto della legge del 1839, relativa alla espropriazione per causa di utilità pubblica, rendendosi acquisite dai locali divenuti necessari ai bisogni delle stazioni.

Per la qual cosa, la maggioranza della Commissione, espone un parere contrario al mantenimento delle emanate disposizioni.

Infrazioni alla Privativa alle Pen. —  
Dolte era prepari a tener ragionamento a S. S. Illmo, al punto delle pene, che vengono inflitte agli individui, che si rendono colpevoli ~~di~~ infrazioni al disposto dalla legge sulla Privativa.

(Art. 28).

È preliminarmente da accennare, che l'articolo 28, ha per oggetto di definire in genere consimili infrazioni, alle quali viene il nome di reato, verchè, questa le norme sancite dal Codice Penale, il delle vocabolo abbraccia tanto i delitti, quanto le semplici contravvenzioni, siccome è impiego quello d'imputati per contravventore, non usate dal Codice di procedura criminale.

(Art. 29. 30)

Le articoli 29. 30 stabiliscono le gradazioni delle pene pecuniarie comminate alle infrazioni riferite al semplice trasporto stambrino degli oggetti di Privativa; si è procurato di mantenere le gradazioni giuste stabilite dal predetto Codice penale, potendole, per quanto era possibile, in armonia colle pene pecuniarie già portate dalla vigente legge, postole, talché le variazioni che si si incontrano, tanto negli aumenti, che nelle diminuzioni delle pene, non sono di grande rilievo.

Convinta la Commissione, che il maggior pregiudizio recato alla privativa

(Art. 31.)

della Posta-Lettere deriva dal trasporto clandestino per parte dei vetturali o altre consimili professioni, per la facilità cui s'è hanno a violare la legge, ravvisò convenientemente di dichiarare nell'art. 31, che costoro sono punibili con pena maggiore d'un grado di quella, che s'imporrebbe da altre maniere.

(Art. 32.)

Tuttavia l'infrazione alla privacy della Posta-Lettere resta trascurata d'un reato punibile con maggiore severità quando sia commessa da chi abbia tradito la confidenza su questo oggetto dall'Anno 18, apparendo il trascurato delle corrispondenze, parve quindi opportuno nell'art. 32 di mantenere al riguardo la pena pecuniaria, simultaneamente a quella di carcere già comminata dalle leggi in vigore, in armonia colle disposizioni del Codice Penale.

(Art. 33.)

La cooperazione altrui facilitando sempre l'infrazione alla privacy sembra giusta e naturale, che debbano le complicità punirsi colle stesse pene degli autori principali, giacchè, senza il concorso di terze persone, e private, che tale infrazione sarebbe meno frequente e meno estesa, si è perciò colto l'art. 33. dichiarando, che i medesimi debbano soggiacere alle stesse pene stabilite per l'imputato.

(Art. 34.)

Correndo obbligo ai Capitani, e Padroni dei bastimenti di dichiarare, e consegnare le lettere, che si trovano a bordo di essi; la legge dovette con precisione indicare il termine, entro il quale si debbono effettuare le dichiarazioni e consegne, e dovette egualmente stabilire le pene applicabili a tale infrazione, facchè avvisò appunto di dare la Commissione col disposto dell'art. 34.

(Art. 35.)

Le lettere dovendo necessariamente dar luogo alla copia stabilita pel loro trasporto, si appalesa non potersi schermire dal pagamento di essa chi abbia trasportato lettere clandestinamente: nè sembra, che qualche sufficiente soddisfazione debbano considerarsi le pene pecuniarie, giacchè queste hanno una destinazione ben diversa da quella delle copie. Onde nell'art. 35, si riconobbe la necessità di mantenere il disposto delle leggi attuali, le quali oltre le pene stabilite per reato, danno luogo alla riscossione della copia, che si ritiene però debba essere scemata, e non doppia, come viene tuttavia percepita dall'Anno 18, a prescindere il caso, che cumulate siano due pene pecuniarie, a carico dell'imputato, e che quella della doppia copia non venga a cadere sul destinatario, generalmente estraneo all'infrazione.

(Art. 36. 37.)

La sicurezza delle lettere confidate dalla Posta esigeva d'imporre qualsiasi atto, che possa compromettere la manoscrittura, o la violazione, si avvisò cogli art. 36 e 37, di mantenere le disposizioni già opportune.



amente famule, tanto contro chiunque si ardisse di usare le carte postate, senza averne l'autorità, quanto contro gli impiegati, i quali, hanno alcuni casi previsti, aprano o lascino aprire qualche lettera, o piego consegnato alla Posta.

Dall'art. 12.º e seguenti del progetto di legge sulla tariffa postale, si spende tutto il titolo dell'uso facoltativo dei franco-bolli, si è d'obbligo necessariamente avvisare a stabilir le pene contro coloro, che falsificassero i detti franco-bolli, o concorressero alla loro fabbricazione, o dilazione, ovvero facessero uso di quelli legittimi, dove che avessero servito, per la spedizione delle lettere. La necessità di stabilir queste pene speciali è manifestata, poiché le falsità, di cui si tratta, non essendo nominativamente contemplate nel Codice Penale, sarebbero rimaste impunite, non applicandosi le pene, per induzione ed analogia; per conseguenza negli art. 38, e 39 si stabiliscono le pene relative alle predette falsità, procurandosi di applicarvi quelle che, per realtà di analogia natura, sono portate dal Codice Penale.

(Art. 38. 39)

Commette una vera frode ai diritti postali, chi si serve dei giornali trasportati dalla Posta per introdursi in fogli a parte, e sul loro margine qualche scritto a mano, poiché colla minima spesa stabilita nei giornali si cerca di schivare la maggior spesa stabilita per le lettere. Siccome però queste infrazioni sono facili a scoprirsi dagli Insiegati delle Poste, così è sembrato alla Commissione, che per le medesime fosse sufficiente pena il considerare le giornali così giudici siccome vere lettere, e di affoggerle al doppio della spesa stabilita per le lettere medesime, facoltà venne appunto eseguita coll'art. 40 della divisata legge, in rapporto al diritto portato dall'articolo 31. del divisato progetto di quella sulla tariffa postale.

(Art. 40)

(Art. 41. 42)

Per i delitti, e crimini contemplati negli art. 41, e 42, già erano stabilite pene speciali dalla presente legge, proporzionate alla rispettiva loro gravità; si è creduto conveniente di mantener tali pene, mettendole solo in armonia con quelle contemplate nel Codice Penale per realtà di analogia natura.

(Art. 43. 44. 45. 46.)

Gli articoli 43, 44, 45, e 46, stabiliscono le pene per le infrazioni commesse in pregiudizio della privativa della Posta-cavalli. E nel determinarsi tali pene la Commissione si fece carico di conservare quelle stesse già portate dall'ora esistente legge, colle modificazioni

(Art. 47.)

zioni consigliate dai municipii, generali e comunali dal loro locale, nelle cui norme si richiama nell'art. 47. l'esperienza, per tutti gli atti reali in pregiudizio dell'Anno<sup>o</sup> Postale non espressamente contemplati nel progetto.

= Della Oblazioni =

—

Occorrendomi qui di raggiungere V. S. Illma intorno alle obbligazioni farò a rappresentarle che la Commissione giudicò utile di conservare il sistema delle medesime qual mezzo pronto e favorevole agli imputati meritevoli di qualche riguardo, onde ultimare le proposte istruite, in via di transazione, in conseguenza di reali punte, in semplice pena pecuniaria. Le varie norme tracciate nei relativi articoli dal 48. al 52. inclusivamente, sono a un dipresso quelle, che già s'incontrano nelle attuali leggi vigenti. La modificazione più essenziale è quella introdotta nell'art. 49, ove si stabilisce, che l'oblazione debba aver luogo, mediante deposito della somma offerta, ed effettuarsi alla Segreteria del Giudice, Tribunale, o Magistrate, avanti cui verte la causa. Si riconosceva necessario tale deposito, onde impedire, che colla semplice oblazione si miri solo a ritardare la spedizione della causa, che l'oblazione si facesse alla Segreteria dei rispettivi Tribunali, ben essendo evidente, che se continuasse a farsi esclusivamente alla Segreteria dell'Ufficio di Giudicatura, si e come è prescritto dalla legge in vigore, potrebbe succedere che non sempre si raggiungesse lo scopo dell'art. 52, qual è quello che l'oblazione sospenda il corso del procedimento.

(Art. 48. a 52.)

(Art. 53. 54.)

Non è mestieri di mostrare, che la recidività nei reati vuol essere specialmente punita; tale si è lo scopo degli art. 53. e 54, dove ebbero anche cura di definire con precisione quando la medesima abbia luogo.

(Art. 55.)

Coll'art. 55. si mantiene la disposizione vigente, che considera i proprietari di vetture pubbliche, i vetturali ec. come coattamente tenuti per le pene pecuniarie incorse dai loro commessi ed agenti.

(Art. 56.)

Coll'art. 56. si procede al riparto delle multe, nel che non si fece innovazione alcuna alle norme sin qui osservate.

Della giurisdizione e del procedimento

(Art. 57. a 59.)

Occorrendomi per ultima a tener discorso a V. S. Illma della giurisdizione e del procedimento, in ordine alle prementovate cause, toccherò anzitutto i magistrati, che consigliarono la Commissione a dichiarare di cognizione ordinaria le cause civili, nelle quali travasi interpellata l'Anno<sup>o</sup> Postale, e le porò a tal